



Delibera della Giunta Regionale n. 739 del 02/11/2010

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:

ART. 47 COMMI 3 E 4 DELLA L.R. N. 7/02 - PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA TAR CAMPANIA SEZ. NA 2 N. 2011 DEL 17/4/09

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- Che la L.R. 30 aprile 2002 n.7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- Che l'art. 47, commi 3 e 4, della predetta legge, modificato ed integrato dall'art. 1, comma 5, lett. a) della L.R. 15/05, statuisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- Che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- Che con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere regionale;

PREMESSO altresì

- Che con L.R. n. 3 del 21/10/2010 il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2010;
- Che con D.G.R. n. 92 del 9/2/2010 è stato approvato il bilancio gestionale per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n.7.
- Che con d.G.R. n. 1078 del 22/06/07 è stato istituito, tra gli altri, all'interno della U.P.B. 6.23.57 il capitolo 583- denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 14"- su cui allocare di volta in volta le risorse necessarie per il pagamento dei debiti de quo, mediante prelevamento dell'occorrente importo dal capitolo 124 della stessa U.P.B. effettuando una variazione compensativa ex art. 29, comma 9, lettera b) della L.R. n. 7/02;
- Che l'art. 22 della legge finanziaria regionale n. 1/08, aggiungendo all'art. 47 della L.R. n. 7/02 il comma 5, ha disposto che la proposta di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive si intende accolta qualora il Consiglio regionale non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione, rendendo di fatto operativo l'istituto del silenzio assenso;

RILEVATO

- che con nota 379955 del 4/5/2009 presa in carico dal Settore Demanio Marittimo in data 8/5/09, l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario ha trasmesso la sentenza TAR Campania sez. Na 2^ n. 2011 del 17/4/09 resa nel ricorso n. 453/09 proposto da Coppola Alberto contro la Regione Campania e nei confronti di Interporto Sud Europa s.p.a. per l'annullamento del silenzio sulla richiesta di determinazione compenso spettante al ricorrente per l'espletamento dell'attività di segreteria tecnico-amministrativa di supporto al Collegio di vigilanza di cui all'Accordo di Programma del 2/4/1996;
- che con la citata sentenza è stata dichiarata cessata la materia del contendere e condannata l'amministrazione regionale al pagamento delle spese di lite;
- che con nota n. 217802 del 10/3/2010 il citato Settore contenzioso amministrativo e tributario ha trasmesso copia dell'atto di precetto a firma del legale di parte avv. Antonio ed Eduardo Romano, per il pagamento della complessiva somma di euro 1.375,50 oltre interessi legali per ogni giorno di ritardo;
- che il citato atto di precetto riferisce che la sentenza è stata munita della formula esecutiva in data 7/5/2009 ed è stata ritualmente notificata alla Regione Campania in data 6/7/2009;
- che agli atti del Settore non risulta pervenuta alcuna notifica in tal senso;
- che l'atto di precetto risulta essere stato notificato in data 23/2/2010, come comunicato dall'Avvocatura con la nota dianzi richiamata, ma è pervenuto al Settore Demanio Marittimo soltanto in data 16/3/2010;

- che pertanto detto precetto è ormai consolidato, essendo decorsi i venti giorni previsti dalla legge per poter proporre opposizione;
- che, al fine di evitare ulteriore aggravio di spese, è necessario procedere al tempestivo pagamento delle somme reclamate;

RILEVATO altresì

- che grava sulla Regione Campania l'obbligo di pagamento della somma complessiva di € 1.415,15 (millequattrocentoquindici/15) a titolo di pagamento spese di giudizio derivanti dalla sentenza TAR Campania sez. Na 2^ n. 2011 del 17/4/09 distinta come da scheda di rilevazione di partita debitoria n. 10 del 17/3/2010 allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

- Che la spesa di € 1.415,15 (millequattrocentoquindici/15), non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascriversi alla categoria dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, per il cui adempimento è necessaria l'attivazione della procedura di riconoscimento di legittimità da parte del Consiglio Regionale, come previsto all'art. 47, commi 3 e 4 della richiamata L.R. n. 7/02 e ss.mm.ii.;
- Che il debito predetto, derivante dalla citata sentenza esecutiva è certo, liquido ed esigibile;

DATO ATTO

- che la delibera di riconoscimento del debito de quo è stata già proposta nel periodo interessato dalle elezioni regionali, e successivamente restituita dalla Segreteria di Giunta per essere riproposta alla Giunta Regionale di nuova composizione;
- che dalla istruttoria medio tempore effettuata è emerso che il legale di parte non ha dato ulteriore impulso all'atto di precetto già intimato, e che le somme dovute restano pertanto immutate nel loro valore complessivo;

RITENUTO

- Pertanto opportuno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3 della L.R. n. 7/02 e della D.G.R. n. 1731 del 30/10/06, riproporre al Consiglio Regionale il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di € 1.415,15 (millequattrocentoquindici/15) come riportato nella scheda di rilevazione di partita debitoria di cui in premessa, da cui emergono le circostanze di fatto e le motivazioni di diritto che hanno generato la spesa di cui trattasi;
- Altresì opportuno provvedere al pagamento del debito de quo dotando il capitolo 583 della U.P.B. 6.23.57 – denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 14" - della somma di € 1.415,15 (millequattrocentoquindici/15) mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 della medesima U.P.B., che presenta la necessaria disponibilità;
- di demandare al Dirigente del Settore 03 dell'A.G.C. 14 il conseguente atto di impegno della citata somma, da assumersi sul capitolo 583 della U.P.B. 6.23.57, all'uopo istituito, subordinandone la liquidazione al riconoscimento espresso o tacito di legittimità della spesa da parte del Consiglio Regionale;

RILEVATO

- che, ai sensi dell'art. 47 comma 5 della L.R. n. 7/02 come introdotto dall'art. 22 L.F. n. 1/08, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente proposta, la legittimità del debito in essa contenuta si intende riconosciuta dal Consiglio Regionale;

VISTI

- La L.R. n. 7/02;
- La L.R. n. 15/05;
- La L.R. n. 3/2010;

- La D.G.R. n. 1731/06;
- La D.G.R. n. 1078/06;
- La D.G.R. n. 92/2010
- La scheda di rilevazione di partita debitoria n.10 del 17/3/2010 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE E LA GIUNTA IN CONFORMITA' A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e confermate, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

- Di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3 della L.R. n. 7/02 e ss.mm.ii., il riconoscimento e la legittimazione della partita debitoria di € 1.415,15 (millequattrocentoquindici/15) a titolo di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza TAR Campania sez. Na 2^ n. 2011 del 17/4/09 resa nel ricorso n. 453/09 proposto da Coppola Alberto contro la Regione Campania e nei confronti di Interporto Sud Europa s.p.a., per l'annullamento del silenzio sulla richiesta di determinazione compenso spettante al ricorrente per l'espletamento dell'attività di segreteria tecnico-amministrativa di supporto al Collegio di vigilanza di cui all'Accordo di Programma del 2/4/1996, come attestato dalla scheda di rilevazione n. 10 del 17/3/2010 allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di autorizzare, ai sensi dell'art. 29 comma 9 lett. b) della L.R. n. 7/02, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente i capitoli di seguito riportati, rientranti nella medesima Unità Previsionale di base:
 - Capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57): riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per € 1.415,15 (millequattrocentoquindici/15);
 - Capitolo di spesa 583 (U.P.B. 6.23.57): incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 1.415,15 (millequattrocentoquindici/15);
- di demandare al Dirigente del Settore 03 dell'A.G.C. 14 il conseguente atto di impegno della somma di € 1.415,15 (millequattrocentoquindici/15) da assumersi sul capitolo 583 della U.P.B. 6.23.57, subordinandone la liquidazione al riconoscimento, espresso o tacito, di legittimità della spesa da parte del Consiglio Regionale;
- di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
 - al Consiglio Regionale;
 - all'A.G.C. 14 Trasporti e Viabilità;
 - al Settore Demanio Marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – OO.MM.;
 - al Settore Gestione Entrate e Spese di Bilancio;
 - al Settore Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale;
 - all'A.G.C. Avvocatura – Settore Contenzioso amministrativo e Tributario – Settore Contenzioso Civile e Penale per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati e impugnati innanzi all'Autorità giudiziaria;
 - alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania;
 - al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..